

DEFINIZIONE IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE/ RIDUZIONI	CODICE TRIBUTO	
			Comune	Stato
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO IN CATEGORIA A1, A8 E A9:</b>				
1) abitazione ove il nucleo familiare risiede ed ha dimora abituale	<b>3.5 x mille</b>	<b>DETRAZIONE € 200,00</b>	<b>3912</b>	<b>NO</b>
2) abitazione, non locate, di anziani e disabili che hanno preso residenza in istituti di ricovero o sanitari				
3) pertinenze n. max 3, cat. C2, C6 e C7 (anche se accatastate unitamente all'alloggio)				
<b>IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO AGEVOLATO</b>				
1) unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998. L'ulteriore riduzione del 25% è calcolata sull'imposta dovuta, applicando l'aliquota del 4 per mille deliberata dal Comune.	<b>4 x mille</b>	<b>ULTERIORE RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DEL 25% nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'art.2 c.3-4 L. 431/1998</b>	<b>3918</b>	<b>NO</b>
<b>IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI SINO AL I GRADO</b>				
1) unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale. L'ulteriore riduzione dell'imponibile del 50% (legge Stabilità 2016) è riconosciuta solo se: a) il contratto di comodato d'uso è registrato presso l'Agenzia delle Entrate; b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli; c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli. Dal 2019 l'ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori.	<b>4 x mille</b>	<b>ULTERIORE RIDUZIONE IMPONIBILE DEL 50% se sussistono i requisiti indicati dalla Legge di Stabilità 2016</b>	<b>3918</b>	<b>NO</b>
<b>ALTRI FABBRICATI CON ALIQUOTA ORDINARIA</b>				
1) negozi, uffici, immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, immobili tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale, abitazioni aere che non rispettino i requisiti previsti dalla vigente normativa	<b>9.4 x mille</b>	<b>NO</b>	<b>3918</b>	<b>NO</b>
2) aree fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.	<b>9.4 x mille</b>	<b>NO</b>	<b>3916</b>	<b>NO</b>
3) terreni agricoli: tutti i terreni agricoli posseduti ma non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, e i terreni incolti, ad eccezione di quelli ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55. <b>Al reddito dominicale rivalutato del 25% si applica il moltiplicatore pari a 135.</b> I terreni compresi in aree edificabili sono considerati agricoli se persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività agricole.	<b>9.4 x mille</b>	<b>NO</b>	<b>3914</b>	<b>NO</b>
<b>ALTRI FABBRICATI IN CATEGORIA D</b>				
fabbricati industriali ,classati in categoria D (ad eccezione di quelli rurali strumentali all'attività agricola classati in D10), continua a sussistere la riserva statale	<b>7.6 x mille a favore dello Stato 1.8 x mille a favore del Comune</b>	<b>NO</b>	<b>3930</b>	<b>3925</b>

**PARTICOLARITA'****EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA ESENZIONE**

1) L'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

2) L'imu non si applica agli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa destinati agli studenti universitari, soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

3) L'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

4) L'imposta non si applica alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

5) L'imposta non si applica agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

6) L'imu non si applica all'abitazione, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

7) L'imu non si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

**ULTERIORI ESENZIONI**

8) Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

9) Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10) Sono esenti i terreni agricoli, anche quelli incolti, ubicati nell'elenco della Circolare ministeriale n.9/1993, ossia ubicati nei fogli di mappa dal 3 al 5; dal 30 al 32; dal 34 al 38; dal 40 al 46; dal 48 al 51; dal 53 al 55. Sono altresì esenti tutti i terreni agricoli su tutto il territorio Rivolese, qualora siano posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.